



Spett.le

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

Roma, 11 maggio 2016

Oggetto: Audizioni periodiche – Osservazioni sulla rendicontazione delle attività dell'AEEGSI, nel periodo 01/2015-03/2016, nell'ambito del quadro strategico per il quadriennio 2015/2018

Presidente,

Illustrissima Autorità,

in primo luogo, siamo a ringraziarvi per l'opportunità che regolarmente ci viene offerta nel poter contribuire allo sviluppo del settore energetico, in particolar modo quello dell'efficienza energetica.

Federesco è anche partecipante attiva dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento, nel GdL sull'efficienza energetica.

Cogliamo l'occasione per esprimere le nostre considerazioni in merito all'Obiettivo Strategico n° 9.

Secondo l'Autorità, è fondamentale completare l'attuazione della riforma delle tariffe elettriche, in virtù dell'obbligo normativo vigente, al fine di:

- rimuovere gli ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica;
- garantire gli investimenti effettuati anche a fronte di una riduzione dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione

Le finalità perseguite dai principi della riforma, possono essere condivisibili, nell'ottica di considerare l'efficienza energetica, a livello puramente macro-economico, quale unico driver di mercato e di conseguenza stimolare la predilezione del consumatore per la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili o più semplicemente per un uso sostenibile dell'energia.

L'attuale contesto normativo che impone il superamento della progressività delle tariffe, a nostro parere, però, risulta contraddittorio nei seguenti punti:

- Non è prevista alcuna eliminazione della struttura tariffaria relativa al numero di punti connessione contrattualmente impegnati. Equivale a dire che, per tale parte, le utenze in BT con potenza impegnata superiore a 1,5kW e potenza disponibile fino a 16kW contribuiscono quanto un'utenza in AT/AAT.
 - Si propone di eliminare la quota fissa (€/POD) e allo stesso tempo fissare un contributo per tutti gli utenti, calcolato in funzione della potenza contrattualmente impegnata (da Regolamento di Esercizio, o come risultante dal verbale di sopralluogo del Gestore di Rete competente) e dei consumi, in modo da avere una struttura binomia così composta: €cent/kW e €cent/kWh, e una discreta gamma di scelta delle potenze contrattuali impegnabili.
- La garanzia di remunerazione degli investimenti *anche a fronte di una riduzione dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione* non lascia molti dubbi interpretativi, sul fatto che la garanzia è chiaramente indirizzata ai produttori e distributori di energia elettrica a livello locale/nazionale con impianti di grandi dimensioni, in quanto la diffusione di generazione distribuita è inversamente proporzionale ai ricavi da prelievo.
 - Quindi, ci chiediamo se ci sono discriminazioni sui soggetti che investono in efficienza energetica, concetto in teoria è salvaguardato dal primo punto espresso dall'Autorità.
- L'Autorità ritiene che la riforma delle tariffe sia foriera di comportamenti virtuosi del cittadino negli usi di energia elettrica, incentivando la sostituzione di tecnologie con modelli più efficienti, e stimolando la produzione elettrica da fonti rinnovabili in situ.

Federesco ritiene le finalità dell'Autorità condivisibili, ma inefficaci in un contesto legislativo che lascia poco spazio alla virtuosità dei cittadini, dal momento che gli oneri generali di sistema sono applicati al consumo e non più al prelievo (Art. 24

L. 116/2014), rendendo improduttivo l'investimento in efficienza energetica.

Pertanto, si propone di:

- Rivedere le strutture degli oneri di rete, elaborando un sistema che imputi gli oneri di sistema a chi realmente li genera, allocando i costi in funzione del reale utilizzo della Rete, quindi sulla base di prelievi e immissioni, e non dell'autoconsumo.
- Riconsiderare la definizione di cliente finale di cui al D.Lgs. 79/1999, al fine di liberalizzare l'uso dell'energia, estendendola anche "alla persona giuridica che acquista energia elettrica per uso di soggetti collegati allo stesso da specifici rapporti contrattuali", come ad esempio nel caso di Condomini, Centri commerciali, Aree di Sviluppo Industriale
- In alternativa a quest'ultimo punto, estendere i benefici SEU anche a determinate tipologie di utenti finali, imponendo una soglia minima, oltre la quale sia possibile sviluppare una Rete che connetta molteplici utenti, alimentata esclusivamente da FER o CAR (per l'attuale configurazione è vietata la fornitura di energia allo stesso cliente finale, anche sulla stessa particella catastale, qualora possieda, ad esempio, due stabilimenti in cui si realizzino prodotti differenti).

Infine, si ricorda che nell'ambito dell'Osservatorio permanente, Federesco è stata incaricata di approfondire la tematica del fuel poverty trattata nella Direttiva 2012/27/UE, ma non recepita nel D.Lgs. 102/2014.

Vi ringrazio per l'attenzione

Alessandro Pascucci

Segretario